

STATUTO della
"FONDAZIONE BERNARDO DE MURO ETS"

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DISCIPLINA

1. È costituita ai sensi del Codice del Terzo settore (d. lgs. n. 117/2017), una fondazione del Terzo settore denominata "FONDAZIONE BERNARDO DE MURO ETS".
2. Essa si ispira e applica i principi del Terzo settore.
3. Essa appartiene al tipo della Fondazione, disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo settore (d. lgs. n. 117/2017); segnatamente, appartiene alla tipologia della Fondazione di Partecipazione.

Art. 2 - SEDE

1. La fondazione ha sede legale nel Comune di Tempio Pausania, all'indirizzo indicato dall'organo amministrativo e pubblicizzato nelle forme di legge.
2. Pertanto, costituisce modifica statutaria, e compete perciò al Consiglio di Indirizzo, soltanto lo spostamento della sede legale in un diverso Comune.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e dunque ha come scopi:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- la tutela, la valorizzazione e la promozione della musica e delle sue variegate modalità di espressione su tutto il territorio locale, nazionale ed internazionale;
- la diffusione dell'arte musicale in Italia ed all'estero attraverso: concerti, spettacoli lirici, balletti;
- la promozione di formazioni orchestrali e orchestre sinfoniche;
- la formazione ed il perfezionamento dei quadri artistici, tecnici ed amministrativi al fine di educare musicalmente la collettività;
- la promozione della ricerca, anche a livello sociale e culturale;
- la gestione diretta e personale di teatri, sale cinematografiche, musei e qualsiasi altro luogo idoneo allo svolgimento degli scopi statuari;
- la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico musicale con particolare riferimento al territorio nel quale l'associazione opera prevalentemente;
- la promozione di concorsi a premi e non, nazionali ed internazionali, nel settore musicale e in generale nei settori culturali di cui sopra;
- la gestione di eventi culturali, scuole musicali, corsi organizzati anche tramite convenzioni e/o appalti con Enti pubblici e/o privati, il tutto attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e ricerca, cori polifonici, bande musicali, orchestre, piccoli *ensemble* strumentali o vocali; manifestazioni musicali, teatrali, ricreative di qualsiasi genere culturale; corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale e di ricerca per la musica, il canto, la recitazione, la danza, la pittura, *etc*;
- la valorizzazione dei piccoli teatri e anfiteatri del Nord Sardegna, nonché di siti di particolare interesse storico, ambientale, archeologico;
- la creazione di una rete Nazionale, Europea, Transfrontaliera, del mediter-

aneo, internazionale, volta alla promozione culturale internazionale (in particolare offrendo supporto per lo sviluppo e l'incentivazione del mercato denominato "Turismo culturale e musicale") e alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate e ampie, attraverso azioni multidisciplinari nel campo musicale, artistico, educativo, didattico, storico;

- la promozione e l'internazionalizzazione della figura di Bernardo de Muro, con la gestione del bene culturale ad esso collegato;

- la creazione, produzione, valorizzazione e promozione del "Festival Bernardo de Muro";

- la creazione e la gestione della "Accademia Musicale Bernardo De Muro" (di seguito anche solo "Accademia").

Per l'attuazione dei propri scopi, la Fondazione potrà: assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo ad essa; partecipare a manifestazioni organizzate o promosse da altri Enti; aderire ad Enti e Federazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia, e procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 4 - ACCADEMIA

1. L'Accademia è un seminario permanente di studio sui problemi dell'interpretazione lirica, aperta a cantanti, studiosi e professionisti dello spettacolo che partecipano ai corsi di studio sulla vocalità, su aspetti di prassi esecutiva, e problemi della teatralità lirica, sul concetto e l'utilizzo pratico delle edizioni.

2. I corsi comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche e si concludono con attestato di partecipazione.

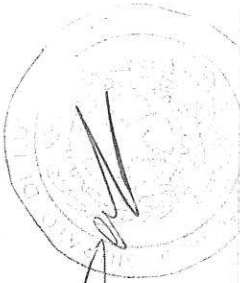
3. Le attività dell'accademia possono essere rivolte oltre che alla lirica anche a tutti gli strumenti musicali appartenenti alla famiglia dei fiati, archi, percussioni e tastiere oltre che a tutte le professioni tecniche dello spettacolo dal vivo; potrà essere prevista la figura di un Direttore.

Art. 5 - ATTIVITÀ DIVERSE

Conseguentemente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Ad esempio, potrà compiere, in via secondaria e strumentale, tutte quelle operazioni di tipo commerciale, mobiliare ed immobiliare funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale. Sempre in via secondaria e strumentale potrà, inoltre, svolgere attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori idonei al raggiungimento degli scopi statutari, nonché svolgere attività di intrattenimento e svago, promuovere e gestire tutte le attività identitarie del territorio, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la musica e la danza tradizionali, nonché i carnevali identitari e della tradizione, promuovere lo sviluppo di una rete turistica territoriale con la promozione e la gestione di eventuali spazi e servizi ad esso collegati.

Le altre attività diverse che la Fondazione potrà compiere saranno individuate, di volta in volta, dall'organo amministrativo, sempre a condizione che



Federico Pizzi

Federico Pizzi

Jonafuuta

Gabriele Tosi

siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 6 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio della fondazione è composto:
 - A) dal fondo di dotazione, il quale:
 - è dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), proveniente da una parte del patrimonio netto della Associazione "ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DE MURO - ENTE DEL TERZO SETTORE" dalla cui trasformazione origina la presente Fondazione;
 - è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - è costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
 - B) dal fondo di gestione, il quale è costituito:
 - dal residuo patrimonio netto, attualmente dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), della Associazione "ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DE MURO - ENTE DEL TERZO SETTORE", dalla cui trasformazione origina la presente Fondazione;
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
 - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
 - dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
3. Solo l'incremento del fondo di dotazione, e non anche il mero incremento del fondo di gestione, costituisce modifica statutaria, alla quale troverà applicazione l'art. 22, c. 6, del Codice del Terzo settore.

Art. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati

per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

2. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art. 9 - FONDATORI

1. Sono *ipso iure* Fondatori gli ex soci della Associazione "ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DE MURO - ENTE DEL TERZO SETTORE" dalla cui trasformazione origina la presente Fondazione, e precisamente i signori:

- RUSSO Sara, nata a Milano il giorno 8 agosto 1973;
- RUGGERO Fabrizio, nato a Tempio Pausania il 13 gennaio 1977;
- PESIRI Federico, nato a Salerno il 18 febbraio 1970.

2. Possono altresì divenire Fondatori i Partecipanti che abbiano aderito e contribuito regolarmente alla Fondazione per almeno 7 (sette) anni consecutivi e che si siano distinti per il particolare impegno profuso nel sostenere gli scopi e le attività della Fondazione. I Partecipanti che aspirino a divenire Fondatori ne fanno istanza al Consiglio di Indirizzo, il quale decide con propria insindacabile delibera, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

3. Ad insindacabile e motivato giudizio del Consiglio di Indirizzo possono essere nominati soci fondatori le persone fisiche o gli enti che si siano distinti per particolari ed importanti meriti nella promozione del territorio, della società civile o verso la Fondazione, anche se privi del requisito di anzianità settennale come partecipanti e che anche se non abbiano presentato la relativa istanza al Consiglio di Indirizzo, che in tal caso può procedere alla nomina *motu proprio*.

4. Tutti i Fondatori, a prescindere dal fatto che siano Fondatori originari (di cui al superiore comma 1) o Fondatori successivi (di cui al superiore comma 2), godono degli stessi diritti e prerogative.

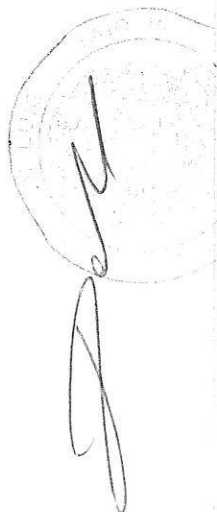
5. In nessun caso, la maggioranza dei Fondatori può essere composta da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di

Federico Pesiri

Federico Russo

Sara Russo

Consiglio di Indirizzo



datori di lavoro; pena la violazione dell'art. 2, c. 1, del Codice del Terzo settore.

Art. 10 - PARTECIPANTI

1. Possono divenire Partecipanti, le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
3. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Art. 11 - DECADENZA E RECESSO

1. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario - cioè entro il 31 (trentuno) dicembre - non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
2. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.
5. I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti dal presente statuto, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

Art. 12 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Indirizzo;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - l'Organo di Controllo (Sindaco Unico);
 - il Revisore legale dei Conti;
 - l'Assemblea di Partecipazione.
2. Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale, il Direttore Artistico, il Sovrintendente e la Segreteria (con compiti di natura Amministrativa e artistica).

ART. 13 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori.

2. Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

3. In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
 - approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
 - nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
 - delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti lo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - delibera sulle altre materie attribuite dalla legge, e segnatamente dal Codice del Terzo settore, alla competenza "dell'assemblea";
 - delibera sulle altre materie ad esso attribuite dal presente statuto.
4. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

7. Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.
2. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
3. Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazio-

Federico

Federico

Federico

Federico



ne è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

2. L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

3. L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

6. Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 16 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

2. In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

3. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, a seconda di quanto stabilito, in sede di nomina, dal Consiglio di Indirizzo.

2. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione anche gli stessi membri del Consiglio di Indirizzo.

3. In assenza di Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è nominato e composto interamente da membri nominati dal Consiglio di Indirizzo.

4. In presenza di Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione è nominato e composto, per la maggioranza, da membri nominati dal Consiglio di Indirizzo e, per la minoranza, da membri nominati dall'Assemblea di Partecipazione.

5. Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

6. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

7. Venendo a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nei primi tre commi del presente articolo. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

9. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, il Direttore Artistico, il Sovrintendente e la Segreteria (con compiti di natura amministrativa e artistica) determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata degli incarichi.

10. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

12. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

13. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

14. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Art. 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VICE PRESIDENTE VICARIO

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

5. Nei casi di urgenza e nei limiti di spesa previsti nel piano finanziario i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente o da persona da lui delegata sotto la sua responsabilità con formale atto da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza.

6. In ogni caso, il Presidente, o la persona da lui delegata, può previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione compiere atti e operazioni finanziarie (aprire e movimentare conti correnti bancari) e rilasciare procure e deleghe.

Art. 19 - PRESIDENTE ONORARIO

1. La carica di Presidente onorario può essere attribuita dal Consiglio di In-

dirizzo ad una eminente personalità del mondo culturale.

2. La carica di Presidente onorario è eventuale, la funzione è onorifica.

3. La carica è a tempo indeterminato, salva la facoltà di dimettersi.

4. Il presidente onorario non è gravato da alcun onore istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente. Il Presidente onorario, in accordo con il Presidente, può rappresentare la Fondazione in occasione di eventi e contesti istituzionale. È invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Presidente può affidare al presidente onorario particolari compiti legati al ruolo.

Art. 20 - SOVRINTENDENTE

1. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra persone di comprovata capacità ed esperienza.

2. Il suo incarico è retribuito e regolato da apposita convenzione, dura quattro anni, salvo diverso accordo tra le parti, ed è rinnovabile.

3. Il sovrintendente:

- è responsabile delle scelte artistiche del festival e di ogni altra forma di iniziativa della Fondazione;
- traccia le linee generali dell'attività della Fondazione, elabora i piani pluriennali di attività;
- predispone i programmi delle singole edizioni con le relative previsioni di spesa per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- segue l'attuazione e la realizzazione dei programmi sia pluriennali che annuali e l'allestimento degli spettacoli sul piano artistico e scientifico;
- riferisce al Consiglio di Indirizzo nella seduta ordinaria annuale sul programma dell'edizione dell'anno corrente e sull'esito di quella dell'anno passato e sull'andamento generale del Festival e sulle sue prospettive.

4. Nell'assolvimento di tali compiti il Sovrintendente è coadiuvato dal Direttore Artistico.

5. Il Sovrintendente e il Direttore Artistico, qualora non siano già Consiglieri di Amministrazione, partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - DIRETTORE ARTISTICO

1. Il Direttore Artistico è proposto dal Sovrintendente tra persone di comprovata competenza musicale e organizzativa.

2. Assiste il Sovrintendente nella individuazione e composizione dei cast artistici, delle orchestre e dei cori.

3. Tiene con essi i necessari contatti e definisce, per ognuno, le modalità delle prestazioni e gli onorari e propone, sentita la Direzione Amministrativa, gli schemi dei relativi contratti da sottoporre all'approvazione del Sovrintendente e del Consiglio di Amministrazione.

4. Svolge, in stretto contatto con il Sovrintendente e nell'ambito delle proprie competenze, azioni di controllo e coordinamento delle Direzioni di settore e contribuisce a quant'altro necessario per la migliore riuscita del Festival e delle attività della Fondazione.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico, nominato dal Consiglio di Indirizzo e scelto tra persone iscritte nel registro dei revisori legali.

2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

4. La revisione legale dei conti può essere affidata anche al Sindaco Unico, ai sensi dell'art. 30, c. 6, del Codice del Terzo settore.

Art. 23 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
su supporto cartaceo che si rilascia ad uso del RUNTS.
Firmato digitalmente: Domenico Giurato Notaio